



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA
SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

Incontro informativo per i Coordinatori di Scambi Erasmus

5 dicembre 2013

Aula Magna Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione



**Il Docente referente è responsabile
della mobilità,
in tutte le sue fasi.**

La compilazione del **Learning Agreement deve avvenire in accordo con il docente referente
NON occorre il parere dei docenti titolari in Italia degli insegnamenti che lo studente seguirà all'estero.**



Cosa è possibile inserire nel Learning Agreement?

- TUTTI gli **esami** presenti nel Piano di Studio (anche quelli non attivi nell'a.a.dello scambio)
- La preparazione della **Tesi**
- Il **Tirocinio** curriculare

Attenzione: NON è possibile svolgere in Erasmus le Attività Alternative al Tirocinio



Il rapporto tra il **Learning Agreement** e il **Piano di Studio**

Il Learning Agreement NON
sostituisce il Piano di Studio,
che lo studente in scambio deve
comunque compilare secondo le
modalità previste dalla Scuola

MA



Le Modifiche al Learning (versione 2.0 e 3.0) possono servire per apportare delle modifiche **anche** al Piano di Studio:

è possibile **sostituire e/o anticipare gli esami** (tranne gli esami di Lingua, per regolamento interno).

Quando la Modifica al Learning comporta una variazione del Piano di Studio, l'Ufficio Esteri avvisa la Segreteria che aggiorna la carriera dello studente



Il LA può essere modificato al massimo due volte (LA versione 2.0 e LA versione 3.0)

- segue lo stesso iter del LA versione 1.0
- devono essere riportati tutti gli esami
- ogni versione sostituisce la precedente

Il docente referente decide se accettare o meno le modifiche al LA (per questo è auspicabile che lo studente si consulti con il docente prima di compilare il modulo).



I vincoli di **propedeuticità** sono validi anche in Erasmus

E' quindi possibile anticipare e recuperare gli esami, ed es. di Letteratura, ma non svolgere un esame dell'anno successivo se non si è fatto quello dell'anno precedente.



Non è possibile inserire nel LA un esame “avanzato” se non si è fatto il “base”, un esame denominato “B” se non si è fatto “A”, o “C” se non si è fatto “B”, ecc. (per il 509/99).

Non è possibile inserire nel LA un esame denominato “2” se non si è fatto “1”, o “3” se non si è fatto “2” (per il 270/04).



Disincentivare la pratica dell'‘**integrazione**’

Per poter essere riconosciuti **dal docente referente dello scambio**, tutti gli esami devono essere svolti **per intero**: è **pertanto** sconsigliato separare le due parti (es: svolgere la teoria di un esame di Lingua in Italia e la pratica all'estero).



Quali caratteristiche devono avere gli **esami di Lingua sostenuti all'estero** per poter essere riconosciuti come esami Erasmus?

Devono essere **possibilmente** formati da:

- una componente **teorica/metalinguistica**
- una componente **pratica/di esercitazioni.**

In caso di non superamento di una delle due parti, l'esame non verrà riconosciuto come esame sostenuto durante lo scambio ma, in via eccezionale, e a totale discrezione del titolare dell'insegnamento in sede, potrà valere come parte di un esame italiano. Tale eventualità non dipende in alcun modo né dal docente referente dello scambio, né dall'Ufficio Esteri della Scuola, poiché esula dalle normali pratiche Erasmus



Attenzione: **NON** è possibile **anticipare gli esami di lingua**

E' tuttavia possibile, come per tutti gli altri esami, **recuperarli** (fare quello dell'anno precedente e dell'anno in corso).

Attenzione: anche se è possibile il recupero degli esami di Lingua, non sempre è opportuno svolgere due annualità in uno stesso anno. E' compito del docente referente valutare quando è il caso di farlo e quando invece è meglio evitarlo.



Il riconoscimento degli esami avviene con il docente referente che, visionato il **Transcript**, valida la **Richiesta di Riconoscimento** su ALMARM.

Il Transcript of Records Originale va consegnato all'Ufficio Esteri della Scuola, che curerà la parte amministrativa del riconoscimento.



La **conversione dei voti** avviene sulla base delle tabelle di conversione voti ECTS approvate dalla Scuola

Triennale

A	30L
B	30 - 28
C	27 - 25
D	24 - 21
E	20 - 18

Magistrale

A	30L
B	30
C	29-28
D	27 - 24
E	23 - 18

<http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/tabelle-di-conversione-dei-voti-nella-scala-ects-a-a-2013-2014>

Il riconoscimento del voto è il frutto di una doppia conversione, compiuta utilizzando la scala ECTS come interfaccia tra il sistema di voti in vigore nell'istituto straniero e il sistema di voti in vigore presso la Scuola

Attenzione: lo studente **NON** può rifiutare il voto degli esami sostenuti all'estero



La scelta delle attività da svolgere all'estero e il loro riconoscimento deve avvenire con la **massima flessibilità** (es: 8 ECTS possono valere 9 CFU così come 10 ECTS possono valere 9 CFU) →

L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del Corso di Studio di appartenenza

N.B. Per alcune Università inglesi (es. University of Swansea) il sistema dei "credits" è il doppio degli ECTS (es. 10 credits → 5 ECTS)



Per gli studenti che usufruiscono di un periodo di mobilità **a partire dall'a.a. 2010/2011**, e soddisfano i **requisiti minimi stabiliti**, la Scuola (CdF del 14/10/2010) ha previsto l'attribuzione di un **punto aggiuntivo** ai punti che saranno conferiti in sede di valutazione dell'elaborato finale.

Quando lo studente consegna la Proposta di Riconoscimento, l'Ufficio Esteri verifica la presenza dei requisiti e compila il **Modulo per l'attribuzione di un punto aggiuntivo al voto di laurea**. Dopo l'approvazione, il modulo viene dato allo studente che lo farà pervenire alla Segreteria Studenti al momento della consegna della domanda di Laurea.



Requisiti per l'attribuzione del punto aggiuntivo:

- aver ottenuto il riconoscimento di almeno **18 CFU**, per chi ha effettuato uno scambio di **un semestre** (da 3 a 6 mesi);
- aver ottenuto il riconoscimento di almeno **36 CFU**, per chi ha effettuato uno scambio di **due semestri** (da 7 a 12 mesi);
- aver ottenuto il riconoscimento dei **9 CFU previsti per il tirocinio** nell'ambito del programma Erasmus Placement (tirocinio curriculare o 9 CFU aggiuntivi, non utili al conseguimento del titolo, per i Corsi di Laurea che non prevedono il tirocinio).



I soli studenti dell'ultimo anno delle Lauree Magistrali hanno diritto al punto aggiuntivo se:

1. soddisfano i requisiti indicati sopra;

oppure

2. soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- hanno ottenuto il riconoscimento di almeno 12 CFU per un soggiorno di 3-6 mesi o di almeno 21 CFU per un soggiorno di 7-12 mesi;

- hanno ottenuto il riconoscimento dell'attività di preparazione della tesi di laurea (tramite certificazione da parte del responsabile della sede estera e approvazione da parte del relatore dell'Università di Bologna).



Per ricapitolare:

- ✓ Il docente referente è responsabile dello scambio Erasmus in tutte le sue fasi
- ✓ È possibile svolgere in Erasmus tutte le attività previste dal Piano di Studio e anche apportare delle modifiche a quest'ultimo
- ✓ In Erasmus è possibile anticipare gli esami (tranne quelli di lingua), nel rispetto dei vincoli di propedeuticità
- ✓ Gli studenti che svolgono un periodo di mobilità e soddisfano i requisiti minimi stabiliti hanno diritto all'attribuzione di un punto aggiuntivo al voto di laurea